



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – VASTO

ORDINANZA N° 06/2014

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO
NEL PORTO DI VASTO**

**Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Vasto,**

- VISTI** gli Artt. 95 e 96 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327;
- VISTO** L'Art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli esiti della riunione di coordinamento con il Pratico Locale del Porto di Vasto, C.L.C. Ilario DI NUCCI, finalizzata alla redazione del "Regolamento per l'espletamento del servizio di pilotaggio nel porto di Vasto" tenuta in data 21 febbraio 2014;
- VISTO** il parere favorevole reso dal Pratico Locale del Porto di Vasto, C.L.C. Ilario DI NUCCI, in data 04 marzo 2014;
- VISTO** il parere favorevole reso dall'Unione Piloti con foglio prot. n° 017/2014 in data 13 marzo 2014;
- CONSIDERATO** che la Fedepiloti a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Capitaneria di Porto di Ortona con foglio prot. n° 5048 P.E.C. in data 12 marzo 2014, non ha espresso osservazioni;
- VISTO** il Dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti prot. M_IT-PORTI/3917 in data 7 aprile 2014 con il quale è stato trasmesso il decreto di approvazione del regolamento locale di pilotaggio per il Porto di Vasto, datato 7 aprile 2014 del Direttore Generale Dott. Cosimo CALIENDO;
- VISTI** gli Artt. 17, 62, 63, 116 e 1174 del Codice della navigazione e gli Artt. 59 e 81 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
(Approvazione del Regolamento)

È approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'espletamento del servizio di Pilotaggio nel porto di Vasto", allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

Il "Regolamento per l'espletamento del servizio di Pilotaggio nel porto di Vasto", allegato alla presente Ordinanza, entra in vigore a decorrere dalle ore 00:01 del giorno 16 aprile 2014.

Articolo 3
(Sanzioni)

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza e nell'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'Art. 1164 e/o 1174 e/o dell'Art. 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e il relativo Regolamento allegato, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e mediante pubblicazione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it

Vasto, 15 aprile 2014



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuliano D'URSO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI VASTO

Art. 1

(Scopo del Regolamento)

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare nel dettaglio l'attività resa dai componenti della stazione dei pratici locali a beneficio delle unità che scalfano il Porto di Vasto e la sua Rada.

Il servizio di assistenza e pilotaggio nel porto di Vasto è reso temporaneamente obbligatorio in conformità al Decreto di obbligatorio n° 35/2012 in data 14.08.2012 della Direzione Marittima di Pescara.

La stazione dei pratici locali nel porto di Vasto, è costituita da 1 (uno) marittimo abilitato all'esercizio di pilotaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Navigazione.

Art. 2

(Beni e dotazioni della Stazione dei Pratici Locali)

La stazione dei pratici locali deve essere provvista almeno dei seguenti beni:

- a) un mezzo nautico avente caratteristiche conformi al successivo articolo 3;
- b) una sede (se l'organico della stazione dei pratici locali è composto da un solo membro, la sede può coincidere con il domicilio di quest'ultimo previa comunicazione all'Autorità Marittima);
- c) attrezzature tecniche necessarie all'espletamento dell'attività di pilotaggio;
- d) un automezzo (derogabile previo parere favorevole della Autorità marittima);

Art. 3

(Caratteristiche ed impiego del mezzo nautico)

L'attività di pilotaggio deve essere esercitata mediante l'utilizzo di un mezzo a propulsione meccanica, di tipo e di potenza adeguati ed avente idonea abilitazione in relazione al servizio cui è destinato.

Il mezzo nautico destinato all'attività di pilotaggio, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 08.11.1991 n. 435 ovvero da altra disposizione applicabile, deve soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) lunghezza f.t. almeno pari a 7 metri;
- b) larghezza non inferiore a 2,5 metri;
- c) essere munito di fanali previsti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- d) essere dotato dei segni distintivi previsti dagli Articoli 100 e 127 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- e) essere equipaggiato con apparato ricetrasmittente in VHF/FM.

Il mezzo nautico ed ogni variazione successiva ad esso inerente, devono essere

preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Qualora il mezzo nautico sia temporaneamente indisponibile, il marittimo abilitato al pilotaggio per portarsi a bordo delle navi può servirsi di altri mezzi nautici ritenuti idonei dall'Autorità Marittima senza aggravio di costi per l'utenza portuale.

Il mezzo nautico di cui all'art. 2 deve stazionare nel porto di Vasto nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Il mezzo deve essere sempre pronto a muovere per poter intervenire, anche su richiesta dell'Autorità Marittima, in relazione alle esigenze del traffico, alla sicurezza portuale o comunque in caso d'emergenza.

Art. 4 (Sede e sue dotazioni)

La sede della stazione del pratico locale deve essere ubicata all'interno dell'ambito portuale del Porto di Vasto ovvero nelle sue immediate vicinanze e deve essere dotata almeno di:

- a) n. 1 apparato ricetrasmittente VHF/FM;
- b) un telefono;
- c) computer con collegamento ad Internet e posta elettronica.

Ogni variazione al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Marittima.

Art. 5 (Dotazioni personali del Marittimo Abilitato al Pilotaggio)

Ciascun marittimo abilitato al pilotaggio deve:

- a) essere dotato almeno di un apparato ricetrasmittente VHF/FM portatile;
- b) attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- c) vestire con appropriato decoro ed indossare durante il servizio i Dispositivi di Protezione Individuale e gli indumenti protettivi in aderenza alle normative internazionali e nazionali in materia di sicurezza dei marittimi imbarcati;
- d) essere in possesso del distintivo di cui all'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione nonché portare sempre con sé ed esibire al Comando di bordo la tessera personale di riconoscimento rilasciata sulla base delle disposizioni ISPS.

Il comandante della nave ha facoltà di riscontrare l'autenticità del Security Pass del Pratico Locale richiedendo all'Autorità Marittima Locale la conferma degli elementi identificativi del documento stesso.

Il comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del marittimo autorizzato al pilotaggio l'elenco di controllo di cui all'allegato I della Direttiva 2002/59/CE del 05/08/2002 recepita con D.LGS del 19/08/2005 nr. 196.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve possedere adeguate conoscenze della lingua inglese al fine di fornire un servizio fruibile anche a beneficio delle navi battenti bandiera estera.

Il marittimo abilitato al pilotaggio è personalmente responsabile degli adempimenti di Legge relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali derivanti dall'espletamento del servizio e dall'esercizio della propria attività lavorativa.

Art. 6

(Punto di Imbarco/Sbarco pilota)

Il marittimo abilitato al pilotaggio ha l'obbligo, in entrata, di salire a bordo delle navi da pilotare ad 1 miglio dall'imboccatura del porto - rilevamento vero 045° dal Faro di Punta Penna - nonché di lasciare la nave, in uscita, ad eguale distanza dall'imboccatura medesima. In presenza di condizioni meteo-marine avverse ovvero in relazione a particolari tipologie di unità (esempio convogli, unità in difficoltà di manovra ecc), è data facoltà al marittimo abilitato al pilotaggio, nel rispetto delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, di poter individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca dei profili di sicurezza maggiori per se stesso e per l'unità che richiede il servizio di pilotaggio previo accordo con il comandante di quest'ultima ed informata via radio l'Autorità Marittima. In tali casi il Marittimo abilitato al pilotaggio è tenuto a suggerire alla nave da pilotare la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante apparato VHF fino al ripristino delle condizioni che garantiscano un sicuro imbarco/sbarco a bordo della nave da pilotare.

Art. 7

(Espletamento del Servizio)

Il marittimo abilitato al pilotaggio presta servizio nell'arco delle 24 ore ed assicura la propria pronta ed immediata reperibilità al fine di non causare ritardi nel movimento di tutte le navi.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve recarsi puntualmente a bordo delle navi da pilotare secondo gli orari comunicati dall'Autorità Marittima, issando sul mezzo nautico di cui all'articolo 2 i prescritti segnali di riconoscimento.

Nel caso di più navi in arrivo ed in partenza contemporaneamente, in presenza di dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il marittimo abilitato al pilotaggio deve chiedere tempestivamente Istruzioni all'Autorità Marittima circa la precedenza da accordare alle navi medesime sempre che tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve, in considerazione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del porto di Vasto, controllare scrupolosamente i pescaggi delle navi prima di iniziare le manovre di attracco e di partenza e non deve condurre le navi alla banchina con pescaggi e dimensioni superiori a quelli consentiti.

Qualora per avverse condizioni meteorologiche, la lettura del pescaggio non sia possibile egli è tenuto a richiedere i predetti valori al Comandante della nave.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve effettuare le operazioni necessarie alla determinazione del battente d'acqua sotto le banchine e dei punti di passaggio delle navi su richiesta dell'Autorità Marittima e senza diritto ad alcun compenso.

Il marittimo abilitato al pilotaggio, prima di iniziare il proprio servizio deve informare il comandante della nave da pilotare circa le condizioni meteo presenti all'interno del bacino portuale.

Il marittimo abilitato al pilotaggio, in special modo sulle navi di bandiera estera, deve accertarsi che i suggerimenti dati al Comandante della Nave relativi alle accostate da eseguire nel corso della manovra siano effettivamente compresi e fedelmente eseguiti dal timoniere.

Art. 8

(Segnalazione di anomalie ed incidenti)

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve dare immediata notizia all'Autorità Marittima di

qualsiasi ritardo, incidente o evento particolare degno di nota e comunque ogni qualvolta nell'esercizio delle proprie normali funzioni venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Quanto sopra in conformità alle previsioni dell'art.14 del D.Lgs. 24 marzo 2011 n.53, di attuazione della Direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Alla comunicazione effettuata nell'immediatezza dell'evento via radio o telefono deve seguire un rapporto scritto contenente le notizie atte a ricostruire la dinamica dell'evento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.

Art. 9

(Continuità del servizio ed assenze)

Il marittimo abilitato al pilotaggio non può delegare ad altri le mansioni a lui demandate e qualora, per cause di forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di prendere servizio, deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve garantire, di massima, la continuità e la regolarità del servizio e deve essere sempre rintracciabile e prontamente reperibile, a tal fine:

- a) se non sono previste manovre in ingresso/uscita ed il marittimo abilitato al pilotaggio voglia allontanarsi dalla sede non potendo garantire il proprio intervento di emergenza in porto in meno di 1 (una) ora, deve inviare apposita comunicazione all'autorità marittima indicando il nominativo del marittimo abilitato al pilotaggio di cui all'articolo 10, che garantisca la possibilità di intervenire in porto in caso di emergenza in un tempo inferiore a 1 (una) ora;
- b) se il marittimo abilitato al pilotaggio intende fruire di un periodo nel quale non può garantire la continuità del servizio, deve richiedere, con almeno 15 giorni di preavviso, l'autorizzazione all'Autorità Marittima.

Art. 10

(Sostituzioni nell'espletamento del Servizio)

In relazione a quanto stabilito al precedente art. 9, il marittimo abilitato al pilotaggio in servizio presso il porto di Vasto, potrà essere sostituito da marittimi abilitati al pilotaggio, preferibilmente che abbiano espletato una procedura di interscambiabilità secondo modalità stabilite dal Comandante del Porto finalizzata alla conoscenza delle peculiarità della manovra con le differenti tipologie di nave scalanti il porto di Vasto, previa acquisizione del nulla osta da parte delle Autorità Marittime di competenza, formale disponibilità all'accettazione della sostituzione da parte del marittimo abilitato al pilotaggio nonché autorizzazione temporanea rilasciata da parte del Comandante del porto.

Art. 11

(Presentazione del bilancio)

Il marittimo abilitato al pilotaggio alla fine di ogni anno deve presentare all'Autorità Marittima, il bilancio della gestione annuale in triplice esemplare e ha altresì l'obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

- 1) libro-giornale e libro di cassa con distinte colonne per le singole voci competenti le entrate e le uscite;

- 2) registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
- 3) libro inventario dei natanti/imbarcazioni e degli altri mobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la stazione.

La tenuta dei registri potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005 n°82 e successive integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale".

Art.12

(Ordini di introito per le prestazioni rese)

L'ordine di introito di cui all'articolo 135 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione deve essere staccato da un registro a madre e figlia, con le pagine numerate, bollate e vistate dall'Autorità Marittima. Copia di ciascun ordine di introito vistato deve essere consegnato all'Autorità Marittima.

La tenuta dei registri potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005 n°82 e successive integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale".-

Vasto, 04 MAR. 2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuliano D'URSO